

**Allegato 2)**

**CONVENZIONE DI COPROGETTAZIONE RELATIVA A INTERVENTI  
NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" -  
COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO  
SETTORE" - SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E  
MARGINALITA' SOCIALE" - INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI  
POSTA" - SUB-INVESTIMENTO 1.3.2. "STAZIONI DI POSTA" - CUP I94H22000450007) -  
CIG \_\_\_\_\_**

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
con il presente atto, da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

Società della Salute Valdinievole, con sede legale in Pescia, Via Cesare Battisti n. 31, C.F. 91025730473,  
di seguito più semplicemente denominato SdS rappresentata dal Direttore Dott. Stefano Lomi, nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_,

E

ATS costituita tra Società di Soccorso Pubblico O.d.V. (capogruppo mandataria), con sede legale in Via  
Manin n. 22 Montecatini Terme – C.F. 91014800477, e Misericordia di Montecatini Terme (mandante),  
con sede legale in Via B. Cairoli n. 2 Montecatini Terme - C.F. 01301470170, di seguito indicata come  
“ATS” rappresentata da Società di Soccorso Pubblico O.d.V. in qualità di “Capogruppo” giusto l'atto  
costitutivo dell'ATS a rogito del notaio Prof. Raffaele Lenzi siglato in data 4/12/2025 Rep. N. 88.759,  
registrato a Firenze in data 9/12/2025 al numero 50004 serie 1T, pervenuto in data 22/12/2025 al Prot.  
n. 7889 e conservato agli atti dell'Amministrazione, rappresentata dal Legale Rappresentante Pellegrini  
Gabriele nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;

**Visti:**

- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore”;
- L'Avviso 1/2022 PNRR - Next Generation EU – Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili;
- Il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e smi;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto Direttoriale n. 450 del 09 dicembre 2021 - PNRR - Adozione del Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15.02.2022 di adozione dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte d'intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito

del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR): Missione 5 “Inclusione Sociale”, componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”; Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu;

Dato atto che:

- con il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 e seguente rettifica con decreto Direttoriale n. 117 del 20/5/2022 sono stati approvati gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale e per Regione e che il progetto presentato dalla Sds Valdinievole sull’Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta risulta finanziato (CUP I94H22000450007);

- è stato stipulato per il progetto contrassegnato dal CUP I94H22000450007 l’accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la Direzione Generale Lotta alla povertà del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali e la Sds Valdinievole;

Richiamati:

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*” e ss. mm., in particolare l’art. 3;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.*” ss. mm., in particolare gli artt. 5 e 55;
- il Decreto Ministeriale n. 72 del 31.03.2021 con cui sono state adottate le *Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli articoli 55 - 57 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss. mm.;

Richiamata, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 che individua negli istituti della co-programmazione e co-progettazione come definiti nel D.lgs. 117/2017 strumenti di primaria importanza nell’ambito della attuazione delle strategie pubbliche della cosiddetta “Amministrazione Condivisa”;

Dato atto che in base al suddetto assetto normativo:

- è riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative;
- è riconosciuto agli enti del Terzo Settore che perseguono finalità civiche e solidaristiche e svolgono attività di interesse generale una posizione ordinamentale specifica nella prospettiva dell’attuazione della Costituzione;
- gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo Settore individuano una misura di sostegno ed integrazione fra Enti del Terzo Settore e Pubbliche Amministrazioni declinando una serie di istituti specifici, plasmata sulla natura specifica del Terzo settore tra cui la co-progettazione;

- tali istituti richiedono a tutte le Pubbliche Amministrazioni di «assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore» nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale, configurandosi come strumenti che superano il tradizionale rapporto committente-fornitore;

Considerato che:

- l'istituto della co-progettazione come disciplinato dal terzo comma dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore (CTS), è finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione;
- nella Relazione illustrativa del Governo sullo schema di CTS, si chiarisce che “(...) Anche la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più è limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato (...)”
- l'individuazione degli Enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti posti in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quindi, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

Richiamata, inoltre, la Legge Regionale 22 luglio 2020 n. 65 “*Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore*” nella quale, in attuazione del D.lgs. 117/2017, la Regione Toscana disciplina in modo sistematico “*l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l'obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendone lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali*”;

Richiamata la Determinazione n. 28 del 10/04/2025 avente ad oggetto “PNRR- AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CO-PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE” – SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE” - INVESTIMENTO 1.3 “HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA” – SUB INVESTIMENTO 1.3.2. “STAZIONI DI POSTA” (CUP I94H22000450007)”;

Vista la Determinazione n. 45 del 16/05/2025 avente ad oggetto “CO-PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE” – SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE” - INVESTIMENTO 1.3 “HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA” – SUB INVESTIMENTO 1.3.2. “STAZIONI DI POSTA” (CUP I94H22000450007). AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 28 DEL 10/04/2025. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION E.U. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE”;

Dato atto che l'Avviso pubblico di cui sopra fissava il termine per la presentazione delle domande di partecipazione entro le ore 24.00 del giorno 5/05/2025 e che entro la data di scadenza è pervenuta al protocollo dell'Ente una sola istanza da parte di Società di Soccorso Pubblico O.d.V. in Raggruppamento Temporaneo con Misericordia di Montecatini Terme;

Vista la Determinazione n. 52 del 4/06/2025 avente ad oggetto “CO-PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE” - INVESTIMENTO 1.3 “HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA” – SUB INVESTIMENTO 1.3.2. “STAZIONI DI POSTA” (CUP I94H22000450007). AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 28 DEL 10/04/2025. FINANZIATO DAL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION E.U. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE E AVVIO FASE DI COPROGETTAZIONE”;

Dato atto che:

- l’iter di coprogettazione si è articolato negli incontri del 10/06/2025, 13/08/2025 e 20/10/2025 presso la sede di Sds Valdinievole di Pescia, di cui è stata effettuata verbalizzazione pubblicata in Amministrazione Trasparente;
- il percorso di co-progettazione si è concluso con il tavolo del 29/10/2025 nell’ambito del quale i soggetti co-progettanti sono addivenuti alla condivisione di un progetto esecutivo e del relativo cronoprogramma e piano economico-finanziario degli interventi richiesti dall’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione n. 28/2025;
- con Circolare Prot. n. 15222/2025 il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha disposto le nuove tempistiche per la conclusione dei progetti afferenti al PNRR fissati al 30/06/2026, salvo casi eccezionali di ulteriori proroghe finalizzate al raggiungimento del target;
- con Determina del Direttore n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il verbale di co-progettazione e il progetto esecutivo elaborato in esito al procedimento, nonché lo schema della presente Convenzione;
- la verifica del possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, auto-dichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e pertanto è possibile procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Considerato che, mediante la presente Convenzione, la Società della Salute Valdinievole e Società di Soccorso Pubblico O.d.V. in Raggruppamento Temporaneo con Misericordia di Montecatini Terme intendono definire un quadro di relazioni nell’ambito della collaborazione per un’azione coordinata per l’attuazione del progetto PNRR M5C2 Sub Investimento 1.3.2. “STAZIONE DI POSTA” contrassegnato dal CUP I94H22000450007 – CIG \_\_\_\_\_;

## SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Premesse

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, incluso l’Avviso pubblico 1/2022 e l’Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto, nonché gli allegati alla Determinazione n. 28 del 10/04/2025 ancorché non materialmente uniti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### Art. 2 - Oggetto

I soci: Azienda USL Toscana Centro e Comuni (Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larcia Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Uzzano).

La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto relativo al CUP I94H22000450007 – CIG \_\_\_\_\_ elaborato dalle Parti e frutto delle risultanze dei tavoli di co-progettazione, in relazione a quanto previsto dall'Avviso pubblico pubblicato con la Determinazione n. 28/2025 sulla linea di investimento MISSIONE 5 “INCLUSIONE DI COESIONE” - COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE” – SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” – INVESTIMENTO 1.3 “HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA” – SUB INVESTIMENTO 1.3.2. “STAZIONE DI POSTA” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il suddetto progetto esecutivo è unito alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai rispettivi allegati.

Il Raggruppamento temporaneo, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con Sds Valdinevole siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico, richiamato nelle premesse, e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza, come di seguito definite, con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate

Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo e dalla normativa, avvisi, FAQ, circolari e quant'altro riferibile alle progettualità PNRR, e al rispetto della tempistica derivante da tali documenti o concordata con il presente atto.

### **Art. 3 - Durata e riapertura della co-progettazione**

Le attività finanziate e oggetto del progetto contrassegnato dal CUP I94H22000450007 / CIG \_\_\_\_\_ dovranno concludersi entro il 30/06/2026, salvo proroghe, come previsto dalla Convenzione siglata tra Ministero e Sds (Rep. 23/2022) e dalla Circolare Ministeriale n. 15222/2025. L'avvio delle attività si prevede a partire dalla firma della presente convenzione.

Alla data di cui sopra del 30/06/2026 le attività dovranno essere concluse con il raggiungimento del target dei beneficiari previsto dal progetto ammesso a finanziamento PNRR.

La presente convenzione potrà essere rimodulata e implementata anche sulla base all'eventuale sopraggiungere di specifiche esigenze o di nuove direttive provenienti dal Ministero competente o anche su richiesta dei soggetti firmatari. In qualsiasi momento del periodo di validità della presente convenzione, potranno essere riprese le attività di negoziazione/riprogettazione, al fine di procedere all'integrazione e alla diversificazione delle attività, alla luce di eventuali modifiche che potranno rendersi necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, restando fermo il target di progetto e il relativo costo.



#### **Art. 4 - Attività progettuali**

I compiti e le attività oggetto della presente convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato progetto esecutivo per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

#### **Art. 5 Ruoli e funzioni dell'ATS**

Il Raggruppamento Temporaneo si impegna a realizzare ogni singolo intervento individuato nel Progetto esecutivo nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma e garantisce la disponibilità a collaborare con la SdS nelle attività di monitoraggio in itinere per la verifica del corretto avanzamento del Progetto e del raggiungimento degli obiettivi specifici della misura ad esso attinente nonché degli obiettivi/target trasversali previsti fornendo i dati necessari al monitoraggio stesso.

L'Ente partner mandatario si impegna a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali secondo quanto definito nel piano finanziario e nelle modalità definite in sede di co-progettazione.

L'Ente partner, sottoscrivendo la presente convenzione, si impegna ad un vincolo di destinazione d'uso ventennale dell'immobile messo a disposizione come da progetto esecutivo, oggetto di interventi di ristrutturazione.

L'Ente partner deve effettuare e gestire l'attività progettuale in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità. Si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa.

L'Ente partner è tenuto all'osservanza e ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove si espletano le attività progettuali.

L'Ente partner è tenuto a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. In particolare, L'Ente partner è tenuto a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini del presente Accordo di collaborazione. L'Ente partner è tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.

Si intendono qui richiamati gli ulteriori impegni assunti nella documentazione prodotta in sede di partecipazione alla procedura di co-progettazione degli interventi progettuali di cui trattasi.

Le parti si obbligano a svolgere ognuno le attività di propria competenza come risultanti dal Progetto esecutivo approvato e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Le attività dovranno essere realizzate secondo le modalità, la ripartizione e la tempistica indicate nel progetto approvato e in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, assumendo le conseguenti responsabilità.

L'Ente partner, affinché l'intervento sia pienamente in linea con gli obiettivi del progetto finanziato nell'ambito del PNRR, e rispetti i livelli di qualità tecnica e sociale volti ad assicurare l'efficacia della prestazione e la piena soddisfazione delle esigenze dei beneficiari, si impegna a garantire:

- il dialogo costante con il Servizio Sociale Professionale per la presa in carico delle persone beneficiarie dei progetti;
- la preparazione del personale volontario e dipendente, affinché sia prestata opportuna attenzione e cura verso i beneficiari;
- la sostituzione, nei casi ritenuti necessari, del personale impegnato con altro personale idoneo previo confronto tra le parti;
- la formazione periodica del personale volontario e dipendente impegnato nelle attività.

L'Ente partner, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano pena la risoluzione del presente Accordo, ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti della Sds e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici come da D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, , nella consapevolezza che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale è valutabile ai fini della risoluzione del contratto.

#### **Art. 6 - Ruoli e funzioni della Società della Salute**

La SdS Valdinievole, in qualità di soggetto attuatore, si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza dell'Ente partner previa puntuale verifica delle rendicontazioni presentate dalla stessa. Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dall'Ente partner ed i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida e **comunque a cadenza trimestrale, salvo diversa indicazione.**

La SDS Valdinievole coordinerà l'organizzazione delle attività, la predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti necessari alla realizzazione del Progetto esecutivo provvedendo a liquidare le quote di competenza dell'Ente partner.

In particolare la SDS Valdinievole dovrà espletare i seguenti adempimenti:

- inserimento dei dati e dei documenti relativi alla rendicontazione nel portale individuato dal Ministero per le attività del PNRR misura 5 componente 2,
- prevedere una adeguata azione di controllo e monitoraggio complessivo del Progetto, dei risultati attesi e conseguiti con eventuali azioni di rimodulazione delle attività (variazioni e/o storno) del progetto originale, anche su proposta dei sottoscrittori;

- presentare il Rapporto finale al termine di scadenza del progetto e gli altri rapporti informativi eventualmente richiesti dall'Assemblea dei Soci della SDS durante la realizzazione del progetto;
- preventivamente informare ciascuno dei partner circa le verifiche contabili o altre verifiche inerenti le attività progettuali richieste dagli organi della SDS e dai competenti organi di vigilanza.

#### **Art. 7- Obblighi e oneri delle parti, specifici in relazione al PNRR**

La SdS e l'Ente partner sono ciascuno responsabile, e si obbligano per quanto di rispettiva competenza, al rispetto delle norme, indicazioni, requisiti e condizionalità del PNRR.

Le parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, danno reciprocamente atto di essere consapevoli che le norme e i documenti riferiti al PNRR sono in continua evoluzione e vige un obbligo di aggiornamento a riguardo per tutta la durata dell'attuazione del finanziamento, ciascuno per quanto di competenza. Particolare rilevanza assumono i principi generali del PNRR al fine di garantire l'integrale e immediata compatibilità degli interventi con il quadro normativo di riferimento del Piano; a scopo ricognitivo e non esaustivo, le parti pertanto si obbligano:

- a collaborare al conseguimento dei Milestone e Target (M&T) relativi alla misura;
- a fornire tutte le informazioni richieste nei termini indicati relativamente alle procedure e ai dati relativi al conseguimento di M&T, al monitoraggio degli interventi e alla rendicontazione della spesa;
- a rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ovvero “non arrecare un danno significativo all'ambiente”;
- a rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al tagging climatico e digitale, alla parità di genere (gender equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e tutela dei diversamente abili;
- a prevedere il rispetto di misure adeguate a una sana gestione finanziaria;
- a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 come meglio specificato negli altri documenti emanati a riguardo per le misure M5C2.

#### **Art. 8 – Attività di monitoraggio**

L'Amministrazione, in attuazione degli artt. 92 e 93 del D. Lgs. 117/2017, assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Ente partner, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Ente partner, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

Allo scopo di contribuire all'azione di monitoraggio e valutazione del progetto è costituito il gruppo di coordinamento tra SdS Valdinievole e l'Ente partner:

Per la SdS Valdinievole:

STEFANO LOMI, DANIELA PECCANTI, ELEONORA CASINI PELLEGRINI, GIOVANNI NATALI, SILVIA SPADONI, SIMONA PALLINI, LELLI LISA

Per Società di Soccorso Pubblico O.d.V. in Raggruppamento Temporaneo con Misericordia di Montecatini Terme:



Il gruppo di coordinamento potrà essere convocato quando necessario su richiesta della SdS Valdinievole o dell'Ente partner.

#### **Art. 9- Risorse economiche e cofinanziamento del Terzo settore**

Il finanziamento erogato dalla SdS ha natura di contributo a titolo di parziale ristoro dei costi sostenuti dall'Ente partner per lo svolgimento delle attività del progetto e non è da intendersi come corrispettivo della prestazione.

L'importo complessivo sarà pari ad **euro 840.159,88** come da piano economico finanziario approvato in esito alla coprogettazione.

Tale importo è composto da:

- **una quota di risorse finanziate sul progetto con fondi PNRR pari ad € 825.759,88**
- **una quota a titolo di co-finanziamento da parte dell'Ente partner pari ad € 14.400,00**

secondo le modalità definite nell'ambito del piano economico finanziario approvato in esito alla coprogettazione.

Ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 sarà previsto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Pertanto, proprio per la sua natura compensativa, il finanziamento della SdS sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati attraverso nota di debito e documentati con rendiconto dal soggetto co-progettante, entro l'importo massimo pari ad **euro 825.759,88** di cui sopra a valere sul Progetto di cui al SUB INVESTIMENTO 1.3.2. "STAZIONI DI POSTA" - CUP I94H22000450007 / CIG \_\_\_\_\_.

La SdS corrisponderà al soggetto individuato l'importo corrispondente alle spese sostenute, debitamente documentate e rendicontate secondo le modalità operative per la rendicontazione definite di seguito, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti previsti per gli interventi attuati nell'ambito del PNRR, oltre che dalla normativa di riferimento.

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute avverrà in diverse fasi, come di seguito indicato:

- 10% dell'importo, a titolo di acconto, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, previa ricezione di SdS delle somme da parte del MLPS relative all'anticipo;
- prima erogazione: ulteriore pagamento del 20% dell'importo complessivo, previa presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività e dell'effettivo utilizzo delle risorse che devono essere pari ad almeno il 30% dell'importo complessivo del progetto. Tale relazione deve essere corredata dai dati di monitoraggio delle attività e deve essere comprensiva della documentazione giustificativa e dei necessari documenti contabili come da indicazioni ministeriali;
- seconda erogazione: ulteriore pagamento del 20% dell'importo complessivo, previa presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività e dell'effettivo utilizzo delle risorse pari ad almeno il 50% dell'importo complessivo del progetto. Tale relazione deve essere corredata dai dati di

monitoraggio delle attività e deve essere comprensiva della documentazione giustificativa e dei necessari documenti contabili come da indicazioni ministeriali;

- terza erogazione: fino al 75% dell'importo, previa presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività e dell'effettivo utilizzo delle risorse pari ad almeno il 75% dell'importo complessivo del progetto. Tale relazione deve essere corredata dai dati di monitoraggio delle attività e deve essere comprensiva della documentazione giustificativa e dei necessari documenti contabili come da indicazioni ministeriali;

- 25% dell'importo a saldo, a seguito della trasmissione della rendicontazione completa dell'intervento, con relazione finale completa di una serie di indicatori preventivamente condivisi con SdS”;

L'erogazione del saldo è subordinata alla verifica e alla validazione della rendicontazione presentata; la SdS procederà al recupero di eventuali importi non adeguatamente giustificati, erogati anche a titolo di acconto.

#### **Art. 10 - Rendicontazione delle attività**

L'Ente partner dovrà garantire un costante flusso informativo con il gruppo di lavoro di riferimento del progetto della SdS per assicurare il corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio, al fine di consentire una corretta implementazione del sistema Regis.

Le spese sostenute dall'Ente partner saranno rimborsabili nella misura massima indicata per singola voce di costo nel piano finanziario previsto dal progetto definitivo approvato in esito alla co-progettazione.

Eventuali necessità di variazioni rispetto agli importi indicati dovranno essere condivise con SdS e preventivamente autorizzate.

Per la rendicontazione delle attività, l'Ente partner si impegna a trasmettere tutta la documentazione necessaria, utile e opportuna, comprovante le spese, secondo le modalità e nei termini sopra descritti e che potrebbero essere oggetto di ridefinizione da parte di SdS.

**Il documento di riferimento per la rendicontazione delle spese è il Manuale Operativo per i soggetti attuatori degli investimenti M5C2, validato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiornato al mese di maggio 2025, e sue eventuali modifiche e integrazioni.**

L'Ente partner dovrà attenersi alle specifiche indicazioni sulla fatturazione e rendicontazione delle spese che verranno trasmesse da SdS sulla base di quanto previsto dal Manuale.

**L'Ente partner dovrà produrre autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata.**

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

La percentuale di cofinanziamento prevista nel Piano economico Finanziario facente parte del Progetto definitivo resta ferma anche in caso di variazione della spesa in fase di rendicontazione: in tal caso verrà operata una proporzione sull'entità del contributo da liquidare.

L'Ente partner dovrà inoltre garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare, sarà necessario assicurare la visibilità del finanziamento dell'Unione Europea, apponendo l'emblema dell'UE e della dicitura “finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU” in tutte le attività e i documenti di progetto (es. timesheet, pubblicizzazione eventi, schede personale ecc.).

L'Ente partner si impegna a rispettare i totali e i vincoli di spesa per le varie azioni/obiettivi identificate nel Piano Economico. Nessun'altra spesa potrà essere riconosciuta.

In relazione al suddetto progetto, si chiarisce che i trasferimenti di fondi nell'ambito del budget fra SdS e il partner non sono soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 2, 3° comma lett. a) del D.P.R. n.6 33/1972 (come peraltro chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 135/E/2003 del 23 giugno 2003) e saranno regolati dallo scambio di note di debito nelle quali dovrà essere indicato il CUP del progetto e il CIG oltre il riferimento al titolo del progetto e l'indicazione "Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU".

Tali codici dovranno essere obbligatoriamente riportati, pena mancato riconoscimento del contributo, in tutti i documenti relativi alla rendicontazione come segue:

- deve essere inserito nell'ordine delle forniture di beni e servizi;
- deve essere inserito nelle note di debito e/o nelle fatture;
- deve essere inserito nei mandati di pagamento.

Se si tratta di documenti cartacei, il CUP può essere apposto con timbro, in caso di documentazione elettronica (es. fatture elettroniche o altra comunicazione alla banca), tale codice dovrà essere presente nel documento *ab origine*.

#### **Art. 11 - Pagamenti e controlli**

L'Ente partner con la firma del presente Accordo dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, che il rendiconto presentato corrisponde alle spese realmente sostenute.

La SdS si riserva di procedere periodicamente nei confronti dell'Ente partner a verifiche e controlli.

L'Ente partner a sua volta metterà a disposizione la documentazione richiesta.

Il rimborso sarà effettuato dalla SdS, di norma, entro 30 giorni dalla ricezione della nota di debito presentata da parte dell'Ente partner, previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) oltre la verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, ove previste.

Le parti garantiscono di archiviare e conservare tutta la documentazione in appositi fascicoli cartacei o informatici per la durata definita dalle norme di settore. Tutta la documentazione archiviata, dovrà, nelle diverse fasi di verifica e controllo, essere prontamente messa a disposizione su richiesta dell'Unità di Missione del Ministero di riferimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

#### **Art. 12 - Coperture assicurative**

L'Ente partner è l'unico e solo soggetto responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Egli è responsabile civilmente e penalmente

di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che il medesimo Ente partner solleva Sds Valdinevole da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.

**A garanzia dei rischi l'Ente partner stipula specifiche polizze di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT), valide per tutto il periodo della Convenzione, proroghe o rinnovi, per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, volontari, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività.**

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico degli Enti partner il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera gli Enti attuatori partner medesimi dalle responsabilità incombenti su di loro o sulle persone della cui opera si avvalgano, né gli esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

#### **Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Ente partner assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010. A tal fine la Società di Soccorso Pubblico O.d.V. in qualità di capogruppo mandataria ha prodotto apposita dichiarazione pervenuta al Prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_. Si impegna ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CUP **I94H22000450007** e il CIG \_\_\_\_\_.

#### **Art. 14 - Inadempienze e recesso**

La SdS procede alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi all'Ente partner interessato.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate per iscritto alla SdS fissando il termine entro di 10 giorni entro il quale l'Ente partner dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni.

Nel caso l'Ente partner non provveda ad adeguarsi alle richieste di SdS rispetto a situazioni di inadempimento e nel perdurare di violazioni degli obblighi che il presente atto pone a carico dell'Ente partner o comunque di comportamenti incompatibili per il proseguimento dell'intervento, la SdS ha la facoltà di recedere dall'Accordo tramite comunicazione scritta indirizzata all'Ente partner a mezzo PEC.

Per SdS sono validi motivi di recesso dal presente Accordo:

- a) perdita di uno dei requisiti richiesti dall'Avviso di co-progettazione;
- b) inadempimenti gravi del presente Accordo;
- c) attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti degli Enti Consorziati in SdS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'Ente Partner;

- d) mancata comunicazione a Sds e alla Prefettura di tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dei dirigenti o degli amministratori dell'Ente Partner;
- e) reiterata assenza di DURC regolare;
- f) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale;
- g) nei confronti del Ente Partner sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice dei Contratti Pubblici;
- h) nel caso in cui siano state accertate, anche con sentenza di primo grado, violenze o abusi nei confronti di soggetti destinatari dell'intervento o comunque verso minori e famiglie che usufruiscono di servizi dell'Ente partner;
- i) mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Ente partner potrà recedere dal presente atto con un preavviso di almeno sei mesi a mezzo PEC inviata alla Sds. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza del presente atto.

E' vietato cedere anche parzialmente il presente Accordo, pena l'immediata risoluzione dello stesso e il risarcimento dei danni e delle spese causate alla Sds. E' fatto divieto di delegare totalmente o parzialmente la realizzazione delle attività, pena l'immediata risoluzione dell'Accordo ed il risarcimento dei danni.

#### **Art. 15 - Controversie e rinvio alla normativa generale**

Le parti risolvono le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, ispirandosi ai principi della leale collaborazione e cooperazione, correttezza e buona fede. Eventuali contestazioni circa la realizzazione del progetto, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Per tutto quanto qui non disciplinato si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento, all'Avviso pubblico 1/2022 MLPS, alle Circolari MEF RGS pertinenti e alle comunicazioni dell'Unità di missione del PNNR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ogni altra documentazione di riferimento pertinente.

Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente il Foro di Pistoia.

#### **Art. 16 - Riservatezza e trattamento dati personali**

L'Ente partner è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con Sds Valdinevole.

In particolare, l'Ente partner ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di



atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.

Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.

L'Ente partner è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

L'Ente partner potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679, l'Ente partner assume il ruolo di *Responsabile esterno del trattamento di dati personali* secondo le previsioni ed i compiti indicati nell'apposito schema di accordo allegato alla presente Convenzione e che i medesimi Enti attuatori si impegnano ad adempiere.

Società di Soccorso Pubblico O.d.V. in Raggruppamento Temporaneo con Misericordia di Montecatini Terme si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

#### **Art 17- Disposizioni finali**

Gli eventuali accordi supplementari a modifica o in aggiunta a quelli previsti nella presente convenzione dovranno essere sempre confermati per iscritto.

In prossimità della scadenza Progettuale fissata ad oggi al 30/06/2026 e salvo verifiche dell'andamento progettuale o l'intervenire di fatti indipendenti dalla volontà delle parti, le parti stesse si impegnano a effettuare un tavolo di co-progettazione inteso a verificare le modalità, le possibilità, i costi e le risorse disponibili, anche nell'ambito della partnership attuata attraverso la co-progettazione tra l'Ente Procedente e l'Ente attuatore del Terzo Settore, per eventuali sviluppi progettuali. Tale ipotesi è finalizzata a non disperdere l'esperienza accumulata, consolidare le prassi operative di collegamento tra i servizi pubblici e gli operatori degli enti del Terzo settore attuatore, valorizzare la disponibilità degli immobili oggetto di ristrutturazione vincolati per venti anni - come da indicazioni Ministeriali – stante la necessità di rispondere con efficacia e continuità ai bisogni delle persone in condizioni di marginalità beneficiarie dell'intervento.

I soggetti sottoscrivono questa convenzione come comune e concorde impegno nei confronti del miglior benessere dei soggetti destinatari e dello sviluppo delle politiche sociali territoriali.

#### **Art. 18 - Spese di registrazione**

Il presente Accordo non è soggetto a imposta di bollo a norma dell'art. 82 comma 5 del D. Lgs. 117/2017. Per l'imposta di registro si fa riferimento all'art. 82 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art.19 - Allegati**

I soci: Azienda USL Toscana Centro e Comuni (Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larcia Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Uzzano).

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

*Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).*

Per Società di Soccorso Pubblico O.d.V. - capogruppo mandataria: Il Legale Rappresentante

---

Per la Società della Salute della Valdinievole: Il Direttore Dott. Stefano Lomi

*Allegato alla Convenzione*

**Atto di nomina e designazione del Responsabile del trattamento  
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679**

***Addendum alla Convenzione***

**TRA**

la **Società della Salute Valdinievole**, nella persona del Direttore Dott. Stefano Lomi, con nomina a soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali (Incaricato) di cui al Decreto del Presidente pro tempore n. 4 del 1/09/2022, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società della Salute sita in Pescia (PT) - 51017, Via Cesare Battisti n. 31, C.F. 91025730473, di seguito anche come “SdS”,

E

ATS costituita tra Società di Soccorso Pubblico O.d.V. (capogruppo mandataria), con sede legale in Via Manin n. 22 Montecatini Terme – C.F. 91014800477, e Misericordia di Montecatini Terme (mandante), nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante della Società di Soccorso Pubblico O.d.V., di seguito denominato anche come “Responsabile”,

congiuntamente anche come le “Parti”

**Premesso che:**

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SdS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un Contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce al Titolare del trattamento, altresì, la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità e conoscenza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- la SdS e il Responsabile hanno sottoscritto la presente Convenzione – avente ad oggetto **“INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE,**

**COMUNITA' E TERZO SETTORE" – SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" - INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA" – SUB INVESTIMENTO 1.3.2. STAZIONE DI POSTA" - CUP I94H22000450007 – CIG \_\_\_\_\_**", giusta la Determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- il Titolare ha affidato all' ATS costituita tra Società di Soccorso Pubblico O.d.V. (capogruppo mandataria) e Misericordia di Montecatini Terme (mandante) (di seguito "Responsabile", e congiuntamente con il Titolare, "Parti"), gli "INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" – SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" - INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA" – SUB INVESTIMENTO 1.3.2. STAZIONI DI POSTA" - CUP I94H22000450007 – CIG \_\_\_\_\_, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della SdS;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti con il Contratto cui è allegato questo atto di nomina.

Tutto quanto sopra premesso, la **Società della Salute Valdinevole**, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

### **NOMINA**

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), Società di Soccorso Pubblico O.d.V. in ATS con Misericordia di Montecatini Terme, **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Società e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare, relativamente al "INTERVENTI

NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" - SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" - INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA" - SUB INVESTIMENTO 1.3.2. STAZIONE DI POSTA" - CUP I94H22000450007 – CIG \_\_\_\_\_, affidati dal Titolare al Responsabile.

Con il presente atto, relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare vincola il Responsabile a trattare i propri dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite:

#### **Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato Accordo.

#### **Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati**

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 del GDPR, dei quali la SdS è Titolare.

#### **Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati**

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- fornitori della SdS
- dipendenti/personale/operatori/collaboratori afferenti alla SdS.

#### **Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza**



Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il Responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Articolo 5 - Accesso ai dati personali**

I compiti affidati al Responsabile dovranno essere svolti senza che vi sia accesso e conoscenza dei dati personali contenuti nei documenti informatici e cartacei. In ogni caso, se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, tale accesso dovrà avvenire esclusivamente per esigenze di operatività e gestione di sistema accertate e documentate e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano essere perseguite diversamente.

#### **Articolo 6 - Proprietà dei dati**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

#### **Articolo 7 - Diritti sulle informazioni**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

#### **Articolo 8 - Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali**

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali agli interessati e, comunque, di contattare gli stessi per finalità diverse da quelle nel presente atto.

#### **Articolo 9 - Cessazione del trattamento**

Una volta cessati i trattamenti oggetto della presente Convenzione, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli, nel contempo, dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in ragione di obblighi di legge.

Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente quelle necessarie a rispondere a tali adempimenti normativi.

I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti della Convenzione.

#### **Articolo 10 - Validità e Revoca della nomina**

La presente nomina inizierà a decorrere dalla data di ricezione della stessa e avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti, con la precisazione che potrà essere revocata a discrezione del Titolare in ogni momento.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 11 - Sub-responsabili**

Ai sensi dell'art. 28, par. 2 del GDPR, con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta e generale che permette al Responsabile l'individuazione di altri soggetti che svolgano, per conto del medesimo, il ruolo di "Sub-responsabili".

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, un Responsabile del trattamento ricorre a un altro Responsabile del trattamento, a quest'ultimo sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico idoneo a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o altro atto giuridico intercorrente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, prevedendo, inoltre, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile.

L'elenco completo dei Sub-responsabili del Trattamento che possono essere incaricati dal Responsabile per l'esecuzione di attività di trattamento dei dati di cui al Contratto principale, è messo a disposizione del Titolare del trattamento.

Il Responsabile si impegna a informare anticipatamente il Titolare, anche con mezzi elettronici (p.e.c., e-mail), laddove intenda includere un nuovo Sub-Responsabile del Trattamento o intenda sostituire un Sub-Responsabile del Trattamento esistente.

## **Articolo 12 - Designazione e autorizzazione degli incaricati**

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati o incaricati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato che opererà sotto l'autorità del Responsabile e del Titolare, anche ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, le quali devono essere adeguate e idonee ad assicurare la tutela dei dati personali trattati, nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite ed alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte ed evitando che vi sia un accesso indiscriminato e ingiustificato ai dati personali;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale sulla normativa in materia di protezione dei dati personali dei soggetti autorizzati al trattamento che operano sotto la sua responsabilità.

## **Articolo 13 - Diritti degli interessati**

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna, altresì, ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate e idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo del Titolare di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti avanzate dagli interessati.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo ed entro 72 ore, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.) ed a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

#### **Articolo 14 - Registro dei trattamenti**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche allo stesso in base a quanto disposto dall'art. 30, paragrafi 2 e ss. del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del/i Titolare/i del trattamento per conto del/i quale/i agisce il Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO);
- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare (o Titolari nel caso di contitolarità del trattamento);
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'Organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

#### **Articolo 15 - Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati**

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare che gli autorizzati al trattamento abbiano una costante e adeguata formazione in materia *privacy* e sicurezza conforme all'evoluzione normativa e tecnologica, soprattutto nel caso in cui vi siano nuove assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità.

Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

#### **Articolo 16 - Sicurezza dei dati personali**

Secondo quanto disposto dall'art 32 del GDPR, il Responsabile è tenuto a adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Se richiesto dal Titolare, il Responsabile dovrà fornire l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

#### **Articolo 17 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)**

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile, ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione dei *data base*, i *software* complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo. Vi rientrano anche quei soggetti che possono intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati.

Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

#### **Articolo 18 - Durata del trattamento**

La durata del trattamento è stabilita dalla Convenzione sussistente tra le parti ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Articolo 19 - Compiti e istruzioni per il Responsabile**



Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga ad assolvere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui al Contratto sopra richiamato, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

#### **Articolo 20 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali**

Il Responsabile si impegna a:

- trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati con nomina scritta quali "incaricati del trattamento" - i dati personali forniti dal Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, e, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- coadiuvare il Titolare, per quanto di sua competenza, in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;

- coadiuvare il Titolare e i soggetti da questo indicati, nel caso in cui questi ne faccia richiesta, nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

## **Articolo 21 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati**

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, posto che da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto del trattamento possono derivare conseguenze gravi e pregiudizievoli;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza ed istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, ai fini di una formale autorizzazione e approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

## **Articolo 22 - Data Breach**

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del Titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui si dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo, tali notizie non dovranno essere diffuse in nessuna forma, neanche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicato e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

### **Articolo 23 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

### **Articolo 24 - Trasferimento dei dati personali**

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub – Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti e contenente le “Clausole Contrattuali Standard europee”, ad integrazione di quanto definito dal presente documento. Nel caso in cui il Responsabile si

avvalga di un Sub – Responsabile, anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle “Clausole Contrattuali Standard europee”, in modo

che i medesimi obblighi incombenti sul Responsabile siano previsti anche in capo al Sub – Responsabile che effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

#### **Articolo 25 - Attività di audit**

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti e assunti nel presente atto, nonché il generale rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, consentendo e contribuendo, nel caso in cui fosse richiesto dal Titolare, alle attività di *audit*, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Quanto esposto nel presente paragrafo in ordine all'attività di *audit* e agli impegni di collaborazione con il Titolare, trova espressa applicazione anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

#### **Articolo 26 - Ulteriori istruzioni**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico. Ciò affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile si impegna, altresì, a informare prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

#### **Articolo 27 - DPO**

Il Responsabile è tenuto a collaborare ed a coadiuvare il DPO (o RPD), nominato dal Titolare, nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

#### **Articolo 28 - Codici di Condotta e Certificazioni**

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

#### **Articolo 29 – Norme finali e responsabilità**

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati e che, pertanto, dovranno intendersi strettamente collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a Responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Il Titolare

Dott. Stefano Lomi

Il Responsabile

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.